



CAMERA di COMMERCIO
Industria Artigianato e Agricoltura
AVELLINO

REGISTRO DELLE IMPRESE

C.C.I.A.A. di Avellino

USCITA - 12/02/2010 09:59 - 0005768 - 22.3



→ **Al Consiglio Notarile di Avellino**
Via Perrottelli, 12
83100 AVELLINO

Al Consiglio Notarile
di Benevento ed Ariano Irpino
Viale dei Rettori
82100 BENEVENTO

All'Ordine dei Dottori Commercialisti
Ed Esperti Contabili di Avellino
Corso Vittorio Emanuele II, 135
83100 AVELLINO

All'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Avellino
Via Annarumma, 49
83100 AVELLINO

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Avellino
P.zza D'Armi, 1
83100 AVELLINO

All. 1

OGGETTO: Direttiva del Conservatore del Registro delle Imprese in materia di nuove modalità di gestione delle pratiche non conformi e “sospese”

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la Direttiva n. 1 del 1.02.2010, con la quale sono state adottate nuove modalità di gestione delle pratiche telematiche ritenute non conformi e di quelle sospese. Scopo della Direttiva è quello di ridurre le difficoltà operative, semplificando i flussi di lavoro, a beneficio sia delle strutture operative del Registro delle Imprese, sia dei professionisti di riferimento e, quindi, di tutte le imprese. Infatti, occorre puntare a migliorare l'utilizzo delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, riducendo al minimo lo scarto delle pratiche c.d. “errate”, in modo da assicurare da una parte il rispetto della tempistica prevista dalla legge, dall'altra la qualità dei dati immessi nel Registro delle Imprese e resi pubblici. La Direttiva viene trasmessa proprio affinché ciascun Ordine Professionale ne dia la più ampia diffusione ai propri iscritti, nell'ottica costante di rafforzare e consolidare la reciproca, efficace collaborazione. L'occasione è gradita per augurare a tutti un buon lavoro e per formulare i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSERVATORE DEL R.I.
Luca Perozzi



DIRETTIVA N. 1 del 1/02/2010

NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DELLE PRATICHE NON CONFORMI E "SOSPESE"

IL CONSERVATORE

Visto l'art. 8 della legge 580/93;

Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 580 del 1993, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Vista la legge 40/2007 che ha introdotto la Comunicazione Unica per l'avvio dell'impresa;

Visto il DPCM 6.05.2009 che ha dettato le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione Unica;

Visto il DM 14.08.2009 che ha fissato le regole per la creazione dei programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare al R.I. ed ha stabilito le istruzioni per la compilazione e la presentazione dell'apposita modulistica;

Visti gli artt. 7 - 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 luglio 2009, che hanno introdotto rilevanti modifiche alla legge 241 del 1990, con l'intento principale di assicurare una puntuale definizione dei procedimenti amministrativi, snellendo le procedure, senza compromettere l'accuratezza dell'istruttoria amministrativa e la massima trasparenza;

Ritenuto necessario garantire una corretta ed efficiente gestione dei procedimenti di iscrizione e di deposito nel Registro delle Imprese, anche in relazione ai nuovi adempimenti ed alla più recente normativa che impone certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, snellendo le procedure senza compromettere l'accuratezza dell'istruttoria amministrativa e, soprattutto, garantendo la massima trasparenza;

considerato opportuno stabilire nuove modalità di gestione delle pratiche, in particolare di quelle telematiche, ritenute "non conformi" o sospese a qualsiasi titolo, al fine di ottimizzare i tempi di istruttoria e di successiva evasione e di garantire la massima efficienza ed efficacia, erogando all'utenza un servizio caratterizzato dalla tempestività e dalla qualità della prestazione resa;

tutto quanto innanzi premesso e considerato;

DISPONE

- che la pratica venga annullata per irricevibilità durante la fase istruttoria e, quindi, che non venga assegnato alcun numero di protocollo e che non venga addebitato alcun importo al soggetto che ha inviato la pratica in presenza di una o più delle seguenti circostanze:

- incompetenza territoriale e/o funzionale dell'Ufficio;
- credito insufficiente;
- modulo base errato;
- mancata sottoscrizione digitale della distinta fedra e/o degli atti allegati;
- incongruenza tra i dati anagrafici riportati sulla distinta fedra (denominazione, codice fiscale, numero Repertorio Economico Amministrativo) e i dati anagrafici desumibili dall'archivio storico del Registro delle Imprese;
- palese inesistenza delle autorizzazioni e/o dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio di specifiche attività.

Nel caso in cui l'utente abbia richiesto l'attribuzione automatica del protocollo, sarà necessario comunicare contestualmente per posta elettronica, possibilmente certificata, che verrà adottato un provvedimento formale di rifiuto, in tal caso, essendo stato attribuito un numero di protocollo ed essendo necessaria l'attività istruttoria richiesta per l'adozione del provvedimento di rifiuto, l'ufficio addebiterà gli importi dovuti per l'istruttoria medesima (imposta di bollo e diritti di segreteria) ;

- che ove l'ufficio riscontri non conformità, mancanze od omissioni in sede di istruttoria (con particolare riguardo alla corretta compilazione della modulistica, alla presenza di allegati richiesti dall'ufficio, alla comunicazione della posta elettronica certificata --PEC- , all'utilizzo del formato PDF/a per i documenti allegati etc.), come previsto dal succitato D.P.R. 581/95, si provveda, di regola, ad assegnare – esclusivamente tramite la piattaforma telematica (c.d. “diario messaggi” in Telemaco) all'intermediario – domiciliatario che ha curato la trasmissione della pratica, un termine inderogabile di 5 giorni per la regolarizzazione, precisando chiaramente nel messaggio che non seguiranno ulteriori richieste e che si tratta di un preavviso di rifiuto, dal momento che, trascorso inutilmente il termine concesso, l'ufficio provvederà a formalizzare il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2189 del codice civile, con apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata alla sede dell'impresa; resta ovviamente, impregiudicato il potere-dovere dell'interessato di formulare una nuova domanda di iscrizione con ulteriore corresponsione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria previsti per le singole fattispecie;
- che tutte le pratiche ritenute conformi siano evase il giorno stesso in cui sono state protocollate o, al massimo, entro il giorno successivo;
- che, nel caso di imprese di nuova costituzione, sia che si tratti di imprese individuali, sia che si tratti di imprese collettive e quindi sia per pratiche presentate allo sportello con modalità cartacea, sia per pratiche inviate con modalità telematica l'ufficio provveda ad incassare l'importo dovuto a titolo di diritto annuale all'atto stesso della presentazione della domanda di iscrizione, impegnandosi ad effettuare in tempo reale l'iscrizione medesima e salvo che non ci sia espressa indicazione contraria da parte dell'utente allo sportello ovvero nella distinta fedra inviata telematicamente;
- che tutte le comunicazioni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 558 del 1999 (iscrizioni per trasferimento della sede da altra provincia), vengano effettuate, se possibile, con la procedura automatica (“Strumenti di Copernico” in SCRIBA), altrimenti inviando un

- messaggio di posta certificata al Registro delle Imprese competente, in ogni caso evitando di utilizzare modalità di tipo cartaceo;
- che venga effettuata, con la periodicità ritenuta opportuna, ma in ogni caso almeno una volta alla settimana, la ricognizione dei protocolli intercamerali relativi alle cancellazioni di imprese che hanno trasferito la propria sede legale in altra provincia (sempre da “Strumenti di Copernico” in SCRIBA), in modo da poter procedere tempestivamente all’aggiornamento di tali posizioni, anche si fini della corretta imputazione del diritto annuale;
 - che, per quanto riguarda la cancellazione di imprese individuali e società dal Registro delle Imprese, al fine di assicurare la tempestività dell’adempimento, che ha efficacia costitutiva, con importanti riflessi su tutta una serie di vicende societarie correlate, questa avvenga senza l’adozione di alcun provvedimento formale a firma del Conservatore: sarà sufficiente la normale attività istruttoria e in fase di evasione in Copernico, bisognerà riportare nelle informazioni supplementari (notizie relative alla cancellazione) il presupposto della cancellazione medesima (chiusura del fallimento, approvazione espressa o tacita del bilancio finale di liquidazione ai sensi dell’art. 2493 1° e 2° comma del codice civile, per le società di capitale, mancata ricostituzione della pluralità dei soci per le società di persone, trasferimento della sede legale in altra provincia o all’estero, fusione, scissione etc.);
 - che, al fine di diminuire i tempi per la conclusione del procedimento amministrativo, si riserva di definire, la sperimentazione di nuove modalità di gestione del provvedimento di rifiuto, mediante l’utilizzo di una banca dati degli indirizzi PEC per la trasmissione di eventuali comunicazioni e provvedimenti di rifiuto attraverso questa unica modalità e senza più utilizzare la raccomandata cartacea con avviso di ricevimento;
 - che a tale direttiva venga data la più ampia diffusione, mediante apposita comunicazione agli Ordini Professionali interessati (Notai, Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, Avvocati) e che la stessa venga pubblicata sul sito per opportuna conoscenza delle imprese e di tutti quanti possano esservi interessati

Il Segretario Generale
Conservatore R.I.
Dott. Luca Perozzi

